INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

ROMA INVESTMENTS FOUNDATION CAPITALE

PROTOCOLLO DI INTESA

per la promozione delle azioni tese a favorire l'attrazione di investimenti esteri

tra

- **AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA** S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, (di seguito ***INVITALIA***), in persona dell'Amministratore Delegato Domenico Arcuri

e

- **ROMA CAPITALE INVESTMENTS FOUNDATION,** con sede in Roma, Via Gabriele D'Annunzio 100, (di seguito ***RCIF***), in persona del Presidente Giorgio Heller.

(di seguito, INVITALIA e RCIF, congiuntamente, anche definite le ***Parti*** e, singolarmente, la ***Parte***)

PREMESSO CHE

- INVITALIA, società unipersonale e organismo di diritto pubblico, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, assoggettata a controllo analogo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è riconosciuta quale soggetto istituzionalmente deputato all'attività di attrazione degli investimenti diretti esteri in Italia;
- RCIF è una fondazione senza scopo di lucro che collabora con soggetti pubblici e privati al fine, tra l'altro, di promuovere, predisporre e realizzare progetti strategici per lo sviluppo economico-industriale del Paese con il coinvolgimento di grandi investitori internazionali;
- le Parti si danno quindi reciprocamente atto della volontà, comune ad entrambe, di addivenire alla sottoscrizione del presente protocollo (di seguito, il ***Protocollo d'Intesa***), al fine di avviare una proficua collaborazione che, grazie alla sinergia delle rispettive esperienze e competenze, favorisca l'adozione di misure utili ad incrementare l'attrazione degli investimenti esteri nella Repubblica Italiana.

TUTTO CIO' PREMESSO, che, unitamente all'allegato al presente Protocollo d'Intesa, ne costituisce parte integrante e sostanziale,

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

ROMA
INVESTMENTS FOUNDATION
CAPITALE

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

INVITALIA e RCIF si scambieranno informazioni ed analisi, relative a possibili operazioni di investimento in Italia da parte di soggetti esteri (di seguito, gli ***Investitori Esteri***) al fine di favorire lo sviluppo economico–industriale e aumentare l'entità degli investimenti diretti esteri nel territorio nazionale.

Articolo 2

Più in particolare, per le finalità di cui al precedente articolo 1, INVITALIA terrà informata RCIF circa eventuali richieste avanzate da Investitori Esteri interessati a cogliere opportunità di *business* in Italia. RCIF, a sua volta, segnalerà ad INVITALIA:

- iniziative imprenditoriali da realizzarsi in Italia anche con il coinvolgimento di Investitori Esteri; e/o
- la presenza di investitori, anche potenziali, interessati ad opportunità di *business* in Italia;

facilitando in tal modo il *matchmaking* con le imprese e i progetti di investimento presenti nel portafoglio di Invitalia.

Articolo 3

INVITALIA, nell'ambito dei propri fini istituzionali, presterà quindi la propria assistenza ad Investitori Esteri sia che essi intendano investire per la prima volta in Italia sia che, già insediati nel territorio, intendano qui realizzare nuovi investimenti; a tal fine INVITALIA presterà il proprio supporto a detti Investitori Esteri durante ogni fase del processo di investimento, di insediamento e di sviluppo del *business*.

Articolo 4

Resta inteso dalle Parti che esse individueranno di comune accordo le modalità più efficaci, affinché il rapporto di reciproca cooperazione, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, venga ad espletarsi in coerenza con le finalità istituzionali e l'oggetto sociale perseguiti da ciascuna di esse. Premesso allora che le Parti si impegnano a promuovere detto rapporto di reciproca cooperazione affinché da questo ne derivi massimo beneficio per le imprese italiane e/o estere (ivi inclusi gli Investitori Esteri), il presente Protocollo d'Intesa, tuttavia, non vincola le Parti in via esclusiva e pertanto ciascuna Parte

sarà libera di addivenire ad accordi con soggetti terzi aventi contenuti od oggetto simili o analoghi a quelli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5

Obblighi e diritti che potranno scaturire dalle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa saranno disciplinati con appositi e separati accordi.

A questo proposito, nel caso in cui le informazioni, che INVITALIA e RCIF intendano scambiarsi ai sensi del precedente articolo 2 in relazione ad uno specifico *business*, anche solo potenziale, ovvero in merito ad un determinato investitore (anche Investitore Estero), fossero oggetto di vincoli di riservatezza posti da una delle Parti di propria iniziativa, ovvero derivanti da obblighi assunti nei confronti di soggetti terzi, le Parti stesse si scambieranno dette informazioni stipulando preliminarmente un apposito accordo di riservatezza.

L'accordo di riservatezza sarà concluso tra le Parti utilizzando il *format* allegato al presente Protocollo d'Intesa *sub* ***Allegato 1***, fermo restando che detto accordo si intenderà vincolante per le Parti limitatamente al *business*, o all'investitore, le informazioni concernenti il quale saranno disciplinate, per quanto alla relativa riservatezza, dall'accordo medesimo.

Articolo 6

Il presente Protocollo d'Intesa ha natura gratuita. Le spese sostenute dalle Parti in relazione a specifiche attività verranno difatti concordate di volta in volta per iscritto.

Il presente Protocollo d'Intesa, non determina in capo alle Parti alcun obbligo vincolante, né comporta per esse alcun impegno finanziario o transazione economica.

Articolo 7

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di 3 anni e sarà, alla scadenza, tacitamente rinnovabile dalle Parti per il medesimo periodo.

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Protocollo d'Intesa in qualsivoglia momento lo ritenesse necessario. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto all'altra Parte, mediante raccomandata A/R, ed esso avrà efficacia un (1) mese dopo la data di ricevimento di detta comunicazione da parte del destinatario.

Articolo 8

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy -, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione degli eventuali dati personali che potranno essere scambiati per effetto del presente Protocollo d'Intesa e circa il fatto che gli stessi saranno gestiti nell'ambito di trattamenti improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 9

Il presente Protocollo d'Intesa sarà efficace tra le Parti a far data dalla relativa sottoscrizione e non potrà essere modificato verbalmente, ma solo tramite un accordo scritto sottoscritto dalle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa è redatto in due originali, aventi pari validità per le Parti.

Roma, addì 16/5/14

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

ROMA CAPITALE INVESTMENTS FOUNDATION